

ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI

30 Novembre 2023

Dott.ssa Giulia Frabboni

Chi siamo

- **Società di consulenza e laboratorio di analisi chimiche**
- **Consulenza in materia ambientale**
- **Flessibilità, competenza e attitudine al problem solving a disposizione del cliente per essere innovativi, competitivi e conformi ai requisiti di legge.**

Servizi

- **Specializzati nella valutazione e nella gestione dell'impatto degli agenti chimici sull'ambiente e sulla salute**
- **Servizi tecnico normativi in ambito chimico**

Certificazioni

- **UNI EN ISO 9001:2015**
- **UNI EN ISO 17025:2018**

ONE SOLUTION PARTNER

Grazie a una proposta di servizi integrati, CEPRA si propone come partner a 360°



AMBIENTE



PRODOTTO



IGIENE E SICUREZZA



SISTEMI DI GESTIONE



ANALISI DI LABORATORIO



CAMPIONAMENTI

Facciamo un passo indietro

Direttiva **CEE/62/1994** Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, volta a

- definire ed armonizzare la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- Migliorare la qualità dell'ambiente prevenendo e riducendo l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.



Entra nel panorama normativo italiano il 15 febbraio 1997 con il suo recepimento nel **D.Lgs.22/1997** (Decreto Ronchi)

«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»

Introduce:

- un più equo sistema di tassazione secondo il principio «chi più inquina, più paga»
- Introduce il CONAI – Consorzio Nazionali Imballaggi

Art. 8. - Marcatura e sistema di identificazione

1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.

La modifica inserita a settembre 2020 con il D.Lgs.116
NON modifica nella sostanza la normativa vigente,
ma applica sanzioni a un articolo che fino ad allora non
le prevedeva.



DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Articolo 3, comma 3, lettera c

Modifica l'articolo 219 comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006 (Testo unico Ambientale) in tema di *Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*, che recepiva proprio l'articolo 8 comma 2 della Direttiva 94/62.

Tornando ai giorni nostri..

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 impone che

TUTTI GLI IMBALLAGGI siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Testo unico Ambientale

Art. 218 - definizioni

IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

Testo unico Ambientale Art. 218 - definizioni



Packaging Primario

Il packaging primario è il packaging in diretto contatto con il prodotto ed è **l'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore**. La sua principale funzione è di proteggere e/o preservare, contenere e informare il consumatore.



Testo unico Ambientale Art. 218 - definizioni

Packaging Secondario

Il packaging secondario ha come principale funzione quella di veicolare il brand e di servire alla funzione logistica, proteggendo le porzioni individuali durante l'immagazzinamento.



Packaging Terziario


Il packaging terziario è concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto delle merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita.

Art. 226 – Divieti: è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Testo unico Ambientale Art. 218 - definizioni



2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/ CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.



CHI SONO I CONSUMATORI?

Nel Codice del Consumo (art. 3 comma 1) il consumatore o utente è *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...”*


Allo stesso modo, sostanzialmente, dispone il decreto legislativo 152/2006 all'art. 218, comma 1) lettera v) che considera consumatore *il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.*

B2C (consumatore) / B2B (professionale)

Etichettatura imballaggi

Dalla teoria alla pratica: cosa deve indicare il mio
imballaggio?

Primo passaggio




SI TRATTA DI UN IMBALLAGGIO?





Etichettatura imballaggi

Secondo passaggio



Identificare i componenti separabili
manualmente



IMBALLAGGIO MONOMATERIALE: imballaggio costituito da un solo materiale (scatola di cartone, flacone in plastica..)

IMBALLAGGIO COMPOSTO:

Ai sensi della Decisione 129/97/CE, un imballaggio si definisce “*composto*” quando è *costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente (poliaccoppiati, sistemi complessi come chiusure, pompe..)*

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE: imballaggio costituito da più componenti separabili o non separabili tra loro

LA SOGLIA DEL 5%

Ai fini della corretta codifica dei materiali di imballaggio, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l'imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso.

Diversamente le codifiche saranno quelle previste dall'Allegato VII della Decisione 129/97/CE.

Tale soglia vale quindi anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari: pertanto se la somma dei pesi di questi materiali è $< 5\%$, l'imballaggio è considerato alla stregua di un monomateriale.

Al contrario, se la somma dei pesi dei materiali secondari è $> 5\%$, l'imballaggio è etichettato con le codifiche previste dall'Allegato VII della Decisione 129/97/CE dedicato ai composti, in funzione dei materiali costituenti l'imballaggio.

LA SOGLIA DEL 5%

Questa lettura normativa viene presa dall'approccio adottato nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a rendicontare - ai fini dell'immissione al consumo e degli obiettivi di riciclo - i singoli materiali di composizione degli imballaggi composti da più di un materiale, ma possono *"derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio"*.

Influente presenza di colle, inchiostri, etichette, lacche

Tutti gli imballaggi devono essere etichettati
«OPPORTUNAMENTE» quindi nella forma e nei modi che l'azienda ritiene idonei e efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo

Per la resa grafica di diciture e simboli, si suggerisce il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Altri suggerimenti (al momento
facoltativo)



CARTA



PLASTICA



VETRO



ORGANICO



METALLI



INDIFFERENZIATO

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 impone che

tutti gli imballaggi siano **opportunamente** etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché **per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.**

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Ogni singolo componente deve riportare:

B2C

Codice alfanumerico del materiale ai sensi della Decisione 97/129/CE

Famiglia di materiale

Indicazioni sulla corretta destinazione finale dell'imballaggio

B2B

Codice alfanumerico del materiale ai sensi della Decisione 97/129/CE

IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE – NON SEPARABILI

Imballaggi che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili (tappi, finestre, etichette...) seguono l'etichettatura del corpo principale.

Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 97/129 anche sulle componenti non separabili manualmente, ma su queste non vanno riportate le informazioni per la raccolta.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1997

che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (*), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il sistema di identificazione deve essere volontario almeno in una prima fase ma soggetto a revisione per stabilire se introdurlo su base obbligatoria in una fase successiva;

considerando che il sistema di identificazione sarà riesaminato periodicamente ed eventualmente modificato secondo la procedura istituita dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione:

- valgono le stesse definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE qualora siano pertinenti;
- per «composto» s'intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manual-

mente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura.

Articolo 3

La numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione figurano negli allegati.

Il loro uso sarà volontario, nel caso dei materiali plastici menzionati all'allegato I, dei materiali di carta e cartone menzionati all'allegato II, dei metalli menzionati all'allegato III, dei materiali in legno menzionati all'allegato IV, dei materiali tessili menzionati all'allegato V, dei materiali in vetro menzionati all'allegato VI, e dei materiali composti menzionati all'allegato VII.

La decisione sull'eventuale introduzione del sistema di identificazione su base obbligatoria per uno o più materiali può essere adottata in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione


Decisione 97/129 - Allegato I - plastica

Allegato I

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la plastica

| Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| Polietilentereftalato | PET | 1 |
| Polietilene ad alta densità | HDPE | 2 |
| Cloruro di polivinile | PVC | 3 |
| Polietilene a bassa densità | LDPE | 4 |
| Polipropilene | PP | 5 |
| Polistirolo | PS | 6 |
| | | 7 |
| | | 8 |
| | | 9 |
| | | 10 |
| | | 11 |
| | | 12 |
| | | 13 |
| | | 14 |
| | | 15 |
| | | 16 |
| | | 17 |
| | | 18 |
| | | 19 |

VASCETTA PER AFFETTATI



| VASCETTA | PELLICOLA | INFORMAZIONI OBBLIGATORIE |
|---|---|------------------------------|
| PET 1 | LDPE 4 | |
| Plastica Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | |
| Separa la pellicola dalla vaschetta. | | INFORMAZIONI FACOLTATIVE |
|  |  | |

BOTTIGLIA CON ETICHETTA COPRENTE NON SEPARABILE MANUALMENTE



| BOTTIGLIA | TAPPO | INFORMAZIONI OBBLIGATORIE |
|---|---|------------------------------|
| PET 1 | PP 5 | |
| Plastica Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | |
| Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e non separare il tappo. | | INFORMAZIONI FACOLTATIVE |
|  |  | |

Decisione 97/129 - Allegato I - plastica

| Allegato I Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la plastica | | |
|---|---------------|-------------|
| Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
| Polietilenterefalato | PET | 1 |
| Polietilene ad alta densità | HDPE | 2 |
| Cloruro di polivinile | PVC | 3 |
| Polietilene a bassa densità | LDPE | 4 |
| Polipropilene | PP | 5 |
| Polistirolo | PS | 6 |
| | | 7 |
| | | 8 |
| | | 9 |
| | | 10 |
| | | 11 |
| | | 12 |
| | | 13 |
| | | 14 |
| | | 15 |
| | | 16 |
| | | 17 |
| | | 18 |
| | | 19 |



Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di plastica diversa da quelle identificate in Allegato I, a cui quindi non è associata una specifica codifica dalla Decisione 129/97/CE, si suggerisce di adottare la numerazione “7”, vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi “disponibile” per essere adottata per altre tipologie di plastica.

Il numero «7» viene associato anche a imballaggi MULTISTRATO.

Decisione 97/129 – Allegato I - plastica

SACCHETTO MULTISTRATO PER SUCCO DI FRUTTA





| SACCHETTO | TAPPO | INFORMAZIONI OBBLIGATORIE |
|--|---|------------------------------|
| 07 | PP 5 | |
| Plastica Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | INFORMAZIONI FACOLTATIVE |
| Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta | | |
|  Other |  PP | |

oppure

SACCHETTO MULTISTRATO PER SUCCO DI FRUTTA



| SACCHETTO | TAPPO | INFORMAZIONI OBBLIGATORIE |
|--|---|------------------------------|
| 07 | PP 5 | |
| Raccolta Plastica Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | INFORMAZIONI FACOLTATIVE |
| Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta | | |
|  Other |  PP | |

ALLEGATO II - Sistema di numerazione e abbreviazioni(1) in PLASTICA

| | |
|----|-------|
| 01 | PET |
| 02 | HDPE |
| 03 | PVC |
| 04 | LDPE |
| 05 | PP |
| 06 | PS |
| 07 | Altro |



Acrylonitrile butadiene styrene



Polypropylene



Bisphenol A and others



Polystyrene



Polyethylene terephthalate



Polyethylene (high density)



Polyvinyl chloride



Polyethylene (low density)



PA/PE

shutterstock

CEN/CR 14311:2002


Decisione 97/129 - Allegato II – carta


Allegato II

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la carta e il cartone


| Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| Cartone ondulato | PAP | 20 |
| Cartone non ondulato | PAP | 21 |
| Carta | PAP | 22 |
| | | 23 |
| | | 24 |
| | | 25 |
| | | 26 |
| | | 27 |
| | | 28 |
| | | 29 |
| | | 30 |
| | | 31 |
| | | 32 |
| | | 33 |
| | | 34 |
| | | 35 |
| | | 36 |
| | | 37 |
| | | 38 |
| | | 39 |

ASTUCCIO PRODOTTI DA FORNO CON FINESTRA NON SEPARABILE MANUALMENTE



| ASTUCCIO | | INFORMAZIONI OBBLIGATORIE |
|---|--|------------------------------|
| PAP 21 | | |
| Carta Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | INFORMAZIONI FACOLTATIVE |
| Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta. Riduci il volume dell'astuccio. | | |
|  | | |

SACCHETTO PER IL PANE CON FINESTRELLA SEPARABILE MANUALMENTE




| SACCHETTO | FINESTRA | INFORMAZIONI OBBLIGATORIE |
|---|-----------------|------------------------------|
| PAP 22 | LDPE 4 | |
| Carta | Plastica | INFORMAZIONI FACOLTATIVE |
| Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | |
| Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | | |
|  | | |

Decisione 97/129 – Allegato II – carta

Carta, cartoncino o cartone ondulato?

- La **carta** vera e propria ha una grammatura fino a 150 g/m² ← PAP 22
- Il **cartone** è caratterizzato ha una grammatura superiore a 600 g/m² ← PAP 20
- Il **cartoncino** ha grammatura intermedia fra quella della carta e quella del cartone, compresa fra 250 e 450 g/m². ← PAP 21

Nei range intermedi tra 150 e 250 g/m² e tra 450 e i 600 g/m² il prodotto può essere ambivalentemente carta o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.




Decisione 97/129

Allegato II – carta

Esempio PIROTTINO IN CARTA




NB: è preferibile non conferire nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui organici consistenti. In tal caso puoi valutare di comunicare il conferimento in Raccolta differenziata per rifiuti organici qualora il tuo imballaggio sia conforme alla norma UNI 13432:2002.



Se **biodegradabile e compostabile** ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432



3. Se **non riciclabile** secondo il sistema di valutazione Aticelca 501/2019, a fronte di una prova di laboratorio condotta secondo la norma UNI 11743:2019, o ai sensi della norma tecnica UNI EN 13430:2005, e **non biodegradabile e compostabile** ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432




Imballaggi composti a prevalenza carta con percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale →
INDIFFERENZIATA!

Allegato III – metalli

Allegato III
Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

| Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
|------------------|---------------|-------------|
| Acciaio | FE | 40 |
| Alluminio | ALU | 41 |
| | | 42 |
| | | 43 |
| | | 44 |
| | | 45 |
| | | 46 |
| | | 47 |
| | | 48 |
| | | 49 |

LATTINA



LATTINA

ALU 41

Alluminio
 Raccolta Differenziata
 Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Riduci il volume della lattina.





INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE


INFORMAZIONI
FACOLTATIVE

Allegato IV - legno

Allegato IV
Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali in legno

| Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
|-----------|---------------|-------------|
| Legno | FOR | 50 |
| Sughero | FOR | 51 |
| | | 52 |
| | | 53 |
| | | 54 |
| | | 55 |
| | | 56 |
| | | 57 |
| | | 58 |
| | | 59 |

TAPPO IN SUGHERO




TAPPO

FOR 51


Legno

Raccolta Differenziata per rifiuti organici.
Verifica le disposizioni del tuo Comune.



INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE
INFORMAZIONI
FACOLTATIVE

CASSETTA IN LEGNO




CASSETTA

FOR 50

Legno
Raccolta Differenziata

Verifica con il tuo Comune come conferire
questo imballaggio all'isola ecologica.



INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE
INFORMAZIONI
FACOLTATIVE

Allegato V – materiali tessili

ALLEGATO V - Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per i materiali tessili

| Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
|-----------|---------------|-------------|
| Cotone | TEX | 60 |
| Juta | TEX | 61 |
| | | 62 |
| | | 63 |
| | | 64 |
| | | 65 |
| | | 66 |
| | | 67 |
| | | 68 |
| | | 69 |

Allegato VI – vetro

| Allegato VI Sistema di numerazione e abbreviazioni* per il vetro | | |
|---|---------------|-------------|
| Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
| Vetro incolore | GL | 70 |
| Vetro verde | GL | 71 |
| Vetro marrone | GL | 72 |
| | | 73 |
| | | 74 |
| | | 75 |
| | | 76 |
| | | 77 |
| | | 78 |
| | | 79 |

BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE



Allegato VII – Composti

Un imballaggio è composto quando è costituito da due o più materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.

Se il materiale NON PREVALENTE in termini di peso ha un peso inferiore al 5% del totale, l'imballaggio si considera MONOMATERIALE.

Gli imballaggi composti si identificano secondo il codice alfanumerico riportato nell'Allegato VII della decisione 97/129.

Il codice si costruisce con:

C / (abbreviazione materiale prevalente) + (numero allegato VII)

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i composti

| Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
|--|---------------|-------------|
| Carta e cartone + metalli vari | | 80 |
| Carta e cartone + plastica | | 81 |
| Carta e cartone + alluminio | | 82 |
| Carta e cartone + latta | | 83 |
| Carta e cartone + plastica + alluminio | | 84 |
| Carta e cartone + plastica + alluminio + latta | | 85 |
| | | 86 |
| | | 87 |
| | | 88 |
| | | 89 |
| Plastica + alluminio | | 90 |
| Plastica + latta | | 91 |
| Plastica + metalli vari | | 92 |
| | | 93 |
| | | 94 |
| Vetro + plastica | | 95 |
| Vetro + alluminio | | 96 |
| Vetro + latta | | 97 |
| Vetro + metalli vari | | 98 |
| | | 99 |

TUBETTO IN CARTA CON BASE IN ACCIAIO



| TUBETTO | | INFORMAZIONI OBBLIGATORIE |
|--|--|------------------------------|
| C/PAP 83 | | |
| Carta | | |
| Raccolta indifferenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | |
| | | |
| | | |

SACCHETTO POLIACCOPPIATO PLASTICA E ALLUMINIO



| SACCHETTO | | INFORMAZIONI OBBLIGATORIE |
|---|--|------------------------------|
| C/LDPE 90 | | |
| Plastica | | |
| Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | |
| | | |
| Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta | | |
| | | |
| | | |

Come trattare materiali diversi da quelli riportati nella Decisione 97/129?

Qualora l'imballaggio sia realizzato con uno dei materiali d'imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro) e accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (**Colle, adesivi, ceramica, inchiostri, gomma**), è da considerarsi alla stregua di un monomateriale.

Ad esempio un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l'uso di colle con peso superiore al 5% del peso totale dell'imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in HDPE.

Esempi



CONFEZIONE RICICLABILE

plastica 0-07 **RACCOLTA plastica** cartone PAP-21 **RACCOLTA carta**

salvo diversa disposizione del comune d'appartenenza

INSIEME PER L'AMBIENTE

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ASTUCCIO

CARTA PAP 22

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

INCARTO ESTERNO



RACCOLTA PLASTICA

PP 5

INCARTO BUSTINE



RACCOLTA PLASTICA

PP 5

CARTONE ONDULATO



RACCOLTA CARTA

PAP 22







C/PAP 81

INCARTO

Raccolta
CARTA

PP 5

**INCARTO ESTERNO
E MONOPORZIONE**

Raccolta
PLASTICA

C/PAP 81

**INCARTO
NON ANCORA RICICLABILE**

Raccolta
INDIFFERENZIATA




Stile grafico per l'etichettatura ambientale

Scrittura chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l'etichettatura debba essere ben leggibile.

Si può di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell'ambito del quale si prevede che le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), e pari o superiore a 1,2 mm.

Qualora l'imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri puo essere pari o superiore a 0,9 mm.

Dal punto di vista grafico e dei colori dell'etichettatura, non vi sono disposizioni da seguire obbligatoriamente. Possono essere progettate etichette ambientali monocolore.



Altre icone

DM 28 giugno 1989 introduceva il pittogramma a non disperdere l'imballaggio nell'ambiente. Disposizione successivamente abrogata dall' art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall'attuale decreto legislativo 152/2006).



Non disperdere nell'ambiente

Tornando ai giorni nostri..

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 impone che

tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle **norme tecniche UNI applicabili** e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Norme tecniche UNI applicabili

La normativa impone che

...«tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite **dalle norme tecniche UNI applicabili**»...

- Il richiamo alle norme UNI è generico;
 - Volontarietà delle norme UNI.
- La norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento.

Es:

- UNI EN ISO 1043-1: per l'identificazione di materie plastiche NON INCLUSE nella Decisione 97/129;
- UNI EN ISO 11469: per l'identificazione dei materiali di imballaggio di packaging multistrato in plastica;

CA - Acetato di cellulosa

CAB - Acetobutirrato di cellulosa

CN - Nitrato di cellulosa

CP - Propionato di cellulosa

EP - Epossidi

MF - Melamina-formaldeide

PA - Poliammidi

PAI - Poliammidiimmide

PAN - Poliacrilonitrile

PB - Polibutene-1

PBT - Polibutilentereftalato

| | |
|------------------------------------|---|
| <u>EC 1-2004 UNI EN 13432:2002</u> | Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi |
| <u>EC 2-2004 UNI EN 13432:2002</u> | Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi |
| <u>EC 3-2009 UNI EN 13432:2002</u> | Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi |
| <u>UNI CEN/CR 13695-1:2018</u> | Imballaggi - Requisiti per la misurazione e la verifica dei quattro metalli pesanti e altre sostanze pericolose presenti nell'imballaggio e del loro rilascio nell'ambiente - Parte 1: Requisiti per la misurazione e la verifica dei quattro metalli pesanti presenti nell'imballaggio |
| <u>UNI CEN/TR 13688:2018</u> | Imballaggi - Riciclo di materiali - Rapporto sui requisiti relativi a sostanze e materiali per prevenire un sostenuto impedimento al riciclo |
| <u>UNI CEN/TR 13695-2:2019</u> | Imballaggi - Requisiti per la misurazione e la verifica dei quattro metalli pesanti e altre sostanze pericolose presenti nell'imballaggio e del loro rilascio nell'ambiente - Parte 2: Requisiti per la misurazione e la verifica delle sostanze pericolose presenti nell'imballaggio e del loro rilascio nell'ambiente |
| <u>UNI EN 13437:2003</u> | Imballaggi - Criteri per i metodi di riciclo - Descrizione dei trattamenti di riciclo e diagramma di flusso |
| <u>UNI EN 13439:2003</u> | Imballaggi - Tasso di riciclo - Definizione e metodo di calcolo |

| | |
|--------------------------|---|
| <u>UNI EN 14048:2003</u> | Imballaggi - Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio in un mezzo acquoso - Metodo mediante misurazione della richiesta di ossigeno in un respirometro chiuso |
| <u>UNI EN 14045:2003</u> | Imballaggi - Valutazione della disintegrazione dei materiali di imballaggio nelle prove di utilizzo reale nelle condizioni di compostaggio specificate |
| <u>UNI EN 14046:2003</u> | Imballaggi - Valutazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio nelle condizioni controllate di compostaggio - Metodo mediante analisi dell'anidride carbonica rilasciata |
| <u>UNI EN 14047:2003</u> | Imballaggi - Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio in un mezzo acquoso - Metodo mediante analisi dell'anidride carbonica liberata |
| UNI EN ISO 14021:2016 | Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II) |
| UNI EN ISO 14025:2010 | Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure |
| UNI EN ISO 11469:2016 | Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche |
| UNI EN ISO 1043-1:2016 | Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche particolari |
| CR 14311:2002 | This CEN report examines the marking of packaging and the identification of packaging material as described in article 8 of the packaging and packaging waste Directive 94/62/EC, the supporting Decision and the proposal for a Directive on Marking and makes recommendations based on article 10 of that Directive 94/62/EC. |

UNI EN ISO 13430:2005 – Ciclo di Mobius



Asserzione di riciclabilità tramite Ciclo di Mobius (in conformità alla ISO 14021) può essere comunicata quando l’imballaggio è riciclabile ai sensi della ISO 13430:

- Esistenza di un’efficiente tecnologia per il riciclo dell’imballaggio;
- esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
- esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.

UNI EN ISO 13432:2002

La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata, insieme ai marchi di compostabilità, da diversi enti certificatori riconosciuti.

UNI EN ISO 11743:2019

Le aziende che desiderano valutare la riciclabilità dei loro imballaggi in carta possono rivolgersi a un laboratorio per effettuare una prova di riciclabilità, che simula le fasi principali del processo industriale di riciclo della carta, sulla base della procedura definita dalla norma UNI 11743:2019.

Relazione Tecnica

**Determinazione dei parametri di riciclabilità
di materiali e prodotti a prevalenza cellulosica**

Sulla base dei risultati ottenuti, il campione **CARTELLINO QUADRATO STAMPATO E ACCOPPIATO CON POLIPROPILENE 12 μ SU ENTRAMBI I LATI** è classificabile come:

Livello C

Valutazione riciclabilità secondo ATICELCA 501:2019

Il livello di riciclabilità è determinato secondo il sistema di valutazione Aticelca 501:2019. Per il rilascio del marchio (marchio RICICLABILE CON LA CARTA - Aticelca®501) e per qualunque informazione ad esso correlata, rivolgersi esclusivamente all'associazione Aticelca (Associazione Tecnica Italiana per la Cellulosa e la Carta).

Riferimenti:

1. UNI 11743:2019 Carta e cartone - Determinazione dei parametri di riciclabilità di materiali e prodotti a prevalenza cellulosica.
2. ISO 4119:1995 Pulps - Determination of stock concentration
3. ATICELCA. SISTEMA DI VALUTAZIONE 501:2019 http://www.aticelca.it/1/upload/sistema_di_valutazione_501_2019.pdf

Punto verde
















È un logo utilizzato per rappresentare l'adesione ad una specifica organizzazione nazionale di recupero e riciclo degli imballaggi.

Non indica la riciclabilità dei materiali.

È un marchio registrato di proprietà del sistema DSD (Dual System Deutschland) e la sua apposizione in etichetta è una dichiarazione di aver stipulato un contratto e finanziato il sistema di gestione degli imballaggi.

Ora volontario in tutta EU.

NON RIGUARDA IN ALCUN MODO LA RICICLABILITA' DELL'IMBALLAGGIO




| COSA SI VUOLE COMUNICARE | MATERIALE | ETICHETTATURE AMBIENTALI | MARCHIO | REQUISITI |
|--|---|--|--|---|
| Riciclabilità | Tutti | Asserzione auto-dichiarata di riciclabilità (Dichiarazione ambientale di tipo II) |  | La dichiarazione deve essere fatta ai sensi della UNI EN 14021. L'imballaggio deve essere conforme alla norma tecnica UNI EN 13430. |
| | Imballaggi in carta | Riciclabile con la carta - Aticelca® 501 |  | Prova di riciclabilità secondo la UNI 11743:2019 e Sistema di valutazione della riciclabilità Aticelca 501/2019. |
| Contenuto di materiale riciclato | Tutti | Asserzione auto-dichiarata di contenuto di materiale riciclato (Dichiarazione ambientale di tipo II) |  | La dichiarazione deve essere fatta ai sensi della UNI EN 14021. |
| | Tutti | Remade in Italy® |  | Certificazione di parte terza. |
| | Imballaggi in plastica | Plastica Seconda Vita |  | Certificazione di parte terza. |
| | Imballaggi in carta o in legno | FSC Riciclato® |  | Certificazione di parte terza. |
| | Imballaggi in carta o in legno | PEFC Riciclato® |  | Certificazione di parte terza. |
| Compostabilità ai sensi della EN 13432 | Imballaggi in bioplastica compostabile o in carta | ESEMPIO: Compostabile CIC |  | Certificazione del Consorzio Italiano Compostatori. |
| | | ESEMPIO: DK Compost |  | Certificazione di TUV Austria. |
| | | ESEMPIO: DIN Geprüft Industrial Compostable |  | Certificazione di DIN Certco. |
| | | ESEMPIO: European Bioplastics |  | Certificazione di Vinçotte o DIN Certco. |
| Contenuto di materiale rinnovabile ai sensi della EN 16640 | Imballaggi biobased | Certificazione di parte terza del contenuto di materiale rinnovabile contenuto nell'imballaggio |   | Certificazione di parte terza. |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| Performance ambientali | Tutti | Schema nazionale volontario "Made Green in Italy" |  | <ul style="list-style-type: none"> Disponibilità della Regola di Categoria di Prodotto (RCP) della categoria di prodotto per cui si richiede l'adesione; Prodotto classificabile come "Made in Italy"; Performance ambientali uguali o superiori ai benchmark delle RCP di riferimento. |
| | | Etichette Ambientali sottoposte a certificazione esterna (Etichette ambientali di tipo I) | Esempio: Ecolabel  | Certificazione di parte terza. |
| | | Etichette ambientali che prevedono parametri stabiliti e sottoposte a un controllo indipendente (Etichette ambientali di tipo III) | Esempio: EPD  | Certificazione di parte terza. |
| Corretta gestione delle foreste | Imballaggi in legno o carta | FSC® |  | Certificazione di parte terza. |
| | | PEFC® |  | Certificazione di parte terza. |
| Sensibilizzazione ai consumatori | Imballaggi in metallo | Metal Recycles Forever |  | Rilasciato da Metal Packaging Europe e diffuso in Italia da Anfima, Ricrea e Cial. |
| Appartenenza a un sistema EPR | Tutti | Marchio CONAI |  | Al link sotto, nota 1, è possibile accedere al Regolamento generale per l'utilizzo del marchio CONAI. |
| | Imballaggi in carta | Marchio COMIECO |  | Al link sotto, nota 2, è possibile accedere al Regolamento Consortile che prevede il regolamento sul marchio di appartenenza a COMIECO. |
| | Imballaggi in alluminio | Marchio Cial |  | L'accesso al diritto d'uso è aperto alle imprese consorziate Cial che ne facciano richiesta. |

| MATERIALE | TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO | INDICAZIONI |
|--|---|--|
| Tutti | Tutti | Verifica le disposizioni del tuo Comune |
| Tutti | Imballaggi costituiti da componenti separabili manualmente | Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
| Tutti | Tutti | Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta. |
| Tutti | Quando possibile | Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta. |
| Tutti | Imballaggi riutilizzabili | RIUTILIZZAMI! A fine vita, conferiscimi in raccolta differenziata. |
| Plastica | Bottiglia e flacone dotati di etichetta coprente separabile manualmente | Rimuovi l'etichetta coprente dalla bottiglia/dal flacone. |
| Plastica | Bottiglia | Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e riavvita il tappo. |
| Plastica biodegradabile e compostabile | Shopper | Dopo il primo utilizzo, utilizza questa borsa per la raccolta dell'umido. |

Errori da evitare

Ulteriore errore è quello di creare un “mix” errato dei due simboli.

| CICLO DI MOBIUS | IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI PLASTICI (CEN/CR 14311) | “MIX” ERRATO DEI DUE SIMBOLI |
|--|---|--|
|   |   <p data-bbox="923 768 1251 896"><i>Per adempiere agli obblighi di etichettatura introdotti con il D.Lgs. 116/2020, l'identificazione del materiale va fatta esclusivamente ai sensi della decisione 129/9/CE.</i></p> |   |

Il Ciclo di Mobius è spesso confuso anche con il Punto Verde (o Green Dot), che per alcuni Sistemi e Paesi, identifica la partecipazione e il finanziamento dell'imballaggio al rispettivo sistema di gestione.

| CICLO DI MOBIUS | PUNTO VERDE |
|---|---|
|  |  |

Ministero della transizione ecologica (MITE)

in data 17 maggio 2021 pubblica la circolare 52445 del 17.05.2021:

«Chiarimenti su alcune problematiche connesse all'obbligatorietà dell'etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

«Novità» al 17 maggio 2021 circolare MTE 52445 del 17.05.2021

- **Soggetti responsabili dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.**

... le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell'art. 219 del TUA sono molto spesso **condivise tra il produttore e l'utilizzatore** dell'imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging).

Tale *modus operandi* è disciplinato dagli operatori attraverso **accordi commerciali e contrattuali** che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

Ne deriva che, al fine di prevedere un'adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell'art. 219 del TUA, l'obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

Novità al 17 maggio 2021 circolare MTE 52445 del 17.05.2021

■ Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto

Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all'art. 218, comma 1 lett. d) del TUA come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull'imballaggio stesso.

Occorre rilevare infatti che in merito a tale tipologie di imballaggi è stata segnalata una criticità di tipo economico e strutturale per i soggetti tenuti all'obbligo di indicare i materiali utilizzati per l'imballaggio stesso di cui al secondo periodo, del comma 5, dell'art. 219 del TUA.

Inoltre, in alcuni di questi casi, tale imballaggio, per una parte o per la totalità della produzione, potrebbe rappresentare un semilavorato, destinato a subire ulteriori trattamenti e/o accoppiamenti prima di divenire imballaggio finito.

Alla luce di quanto detto, per gli imballaggi citati, **si considera ottemperato l'obbligo di identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.**

Novità al 17 maggio 2021 circolare MTE 52445 del 17.05.2021

■ Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

Con riferimento ai “cd. preincarti” definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.

Anche per tali casistiche sussistono evidenti e riconosciuti limiti tecnologici nell’applicazione dell’obbligo ex art. 219 comma 5, sia perché in taluni casi ci si trova di fronte a imballi impossibilitati alla stampa dell’etichettatura (es. per alimentari freschi come la pescheria), o ad imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso; sia perchè molto spesso vengono preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica).

Chiariti tali aspetti, anche in merito a dette tipologie di imballaggio, **è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale nelle fattispecie dei “preincarti” laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita** (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), **o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.**

Novità al 17 maggio 2021 circolare MTE

52445 del 17.05.2021

■ Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Analogamente alle casistiche sopra dette, si riscontrano le medesime difficoltà per l'apposizione dell'etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (**capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm²**) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come **App, QR code, codice a barre** o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

Novità al 17 maggio 2021 circolare MTE 52445 del 17.05.2021

■ **Imballaggi destinati all'esportazione**

Il comma 5, dell'art. 219 del TUA non prevede esplicitamente che l'obbligo di etichettatura riguardi esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale.

Di conseguenza sono necessari alcuni chiarimenti.

La normativa di cui al comma 5 dell'art. 219 del TUA, che prevede l'obbligo di etichettatura ambientale, discende, come già detto, dal recepimento delle direttive comunitarie, che ne dispongono i principi e demandano agli Stati Membri la loro attuazione. Tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l'etichettatura, nonché alle modalità di applicazione, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

Novità al 17 maggio 2021 circolare MTE

52445 del 17.05.2021

■ Ricorso al digitale

In merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all'obbligo informativo imposto dalla previsione di un'etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi come definita dal comma 5, dell'art. 219 del TUA, è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. Qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

■ **Entrata in vigore dell'obbligo e esaurimento scorte**

Con il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto “Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022), all'art. 11 è stata prevista la sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

- **Cosa si intende per “prodotti”?**
- Essendo i requisiti citati dal dettato normativo riferiti agli imballaggi, il termine “prodotti” è da intendersi riferibile agli imballaggi, e non ai prodotti imballati. Ne deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura alla data del 31/12/2022.

Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 31/12/2022?


Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

Con quali documenti è possibile provare che si tratti di scorte che è consentito commercializzare?

Considerando che la **data di “immissione in commercio”** dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore acquisti gli imballaggi già etichettati da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022). + Per autoproduttori di imballaggi, fa fede la data del lotto di produzione.

Il Ministero della transizione ecologica in data 15 marzo 2022 pubblica:

Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm



Il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il DM n. 360 del 28 settembre 2022 che adotta le Linee Guida per il corretto adempimento degli obblighi.

3. A chiunque immetta sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 – 25.000 euro.

Eccezione: farmaci Interpello di Confindustria al ministero della Transizione ecologica 25 ottobre 2022, n. 132253

In ordine a talune particolari tipologie di imballaggi – quali, gli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché gli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici – il comma 4 del richiamato art. 219 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sia adottata una disciplina specifica volta ad individuare le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle suddette disposizioni, Inoltre, ove siano coinvolti aspetti sanitari, è disposto che tale decreto sia adottato di concerto con il Ministro della salute.

Posto che i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro sono soggetti a stringenti normative, che fanno capo alle competenze del Ministero della Salute, ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull'etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell'art. 219 del D.Lgs. 152/2006, fino all'adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, che recherà per essi la specifica disciplina attuativa.

Stato dell'arte in UE

- L'Italia è stato uno dei primi Paesi ad aver introdotto l'obbligo di etichettatura ambientale;
- Mancanza di armonizzazione tra Stati membri;
- Necessità di predisporre etichette diverse!

Stato dell'arte in UE

➔ BELGIO



PLASTICA



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI



LEGNO



FONTE



OBBLIGATORIA

NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ BULGARIA



PLASTICA

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| PET | 1 |
| HDPE | 2 |
| PVC | 3 |
| LDPE | 4 |
| PP | 5 |
| PS | 6 |



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| PAP | 20 |
| PAP | 21 |
| PAP | 22 |



VETRO

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| GL | 70 |
| GL | 71 |
| GL | 72 |



METALLI

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| FE | 40 |
| ALU | 41 |



LEGNO

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| FCM | 50 |
| FCM | 51 |

FONTE



OBBLIGATORIA

SI

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ BULGARIA



PLASTICA

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| PET | 1 |
| HDPE | 2 |
| PVC | 3 |
| LDPE | 4 |
| PP | 5 |
| PS | 6 |



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| PAP | 20 |
| PAP | 21 |
| PAP | 22 |



VETRO

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| GL | 70 |
| GL | 71 |
| GL | 72 |



METALLI

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| FE | 40 |
| ALU | 41 |



LEGNO

| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| FCM | 50 |
| FCM | 51 |

FONTE



OBBLIGATORIA

SI

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ SLOVENIA



PLASTICA




| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| PET | 1 |
| HDPE | 2 |
| PVC | 3 |
| LDPE | 4 |
| PP | 5 |
| PS | 6 |



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| PAP | 20 |
| PAP | 21 |
| PAP | 22 |



VETRO



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| GL | 70 |
| GL | 71 |
| GL | 72 |



METALLI



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| FE | 40 |
| ALU | 41 |



LEGNO



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| FCB | 50 |
| FOR | 51 |

FORNITORE



OBBLIGATORIA

NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ CIPRO



PLASTICA



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI



LEGNO



FONTI



OBBLIGATORIA

NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ DANIMARCA



PLASTICA



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI



LEGNO



FONTE



OBBLIGATORIA

NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ LETTONIA



PLASTICA



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| PET | 1 |
| HDPE | 2 |
| PVC | 3 |
| LDPE | 4 |
| PP | 5 |
| PS | 6 |



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| PAP | 20 |
| PAP | 21 |
| PAP | 22 |



VETRO



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| GL | 70 |
| GL | 71 |
| GL | 72 |



METALLI



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| FE | 40 |
| ALU | 41 |



LEGNO



| Abbreviation | Numbering |
|--------------|-----------|
| FCB | 50 |
| FCB | 51 |

FONTE



OBBLIGATORIA

NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ NORVEGIA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  <p>PLASTICA</p> <p>Sorteres som plast</p> |  <p>CARTA - CARTONE CARTONI PER BEVANDE</p> <p>Sorteres som drikkekartong Sorteres som kartong</p> |  <p>VETRO</p> <p>Sorteres som glass</p> |  <p>METALLI</p> <p>Sorteres som metall</p> |  <p>LEGNO</p> <p>✗</p> |
| <p>FONTE</p> <p>link</p> | <p>OBBLIGATORIA</p> <p>NO</p> | <p>ETICHETTATURA DIGITALE</p> <p>✗</p> | | |

Stato dell'arte in UE

→ OLANDA



PLASTICA



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI



LEGNO



FONTE

[link](#)

OBBLIGATORIA

NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ POLONIA



PLASTICA



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI



LEGNO



FONTE

[link](#)

OBBLIGATORIA






NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ PORTOGALLO

|  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|
| <p>PLASTICA</p> <p>ECOPONTO AMARELO RÓTULO PLÁSTICO Separar</p> | <p>CARTA - CARTONE CARTONI PER BEVANDE</p> <p>ECOPONTO AZUL RÓTULO PAPEL Separar</p> <p>ECOPONTO AMARELO PACOTE Espalmar con pathinha no interior</p> | <p>VETRO</p> <p>ECOPONTO VERDE GARRAFA VIDRO Esvaziar</p> | <p>METALLI</p> <p>ECOPONTO AMARELO LATA METAL Esvaziar Espalmar</p> | <p>LEGNO</p> <p>✗</p> |
| <p>FONTE</p> | | <p>OBBLIGATORIA</p> | | <p>ETICHETTATURA DIGITALE</p> |
| <p>link</p> | | <p>NO</p> | | <p>✓</p> |

Stato dell'arte in UE

➔ REGNO UNITO



PLASTICA



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI



LEGNO



FONTI



OBBLIGATORIA

NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ SPAGNA



PLASTICA



CARTA - CARTONE
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI



LEGNO



FONTE



OBBLIGATORIA






NO

ETICHETTATURA DIGITALE



Stato dell'arte in UE

➔ SVEZIA

|  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|
| <p>PLASTICA</p>  <p>PLASTFORPACKNINGAR</p> | <p>CARTA - CARTONE CARTONI PER BEVANDE</p>  <p>PAPPER- FORPACKNINGAR</p> | <p>VETRO</p>  <p>FÄRGADE GLASFORPACKNINGAR</p>  <p>QVÄGADE GLASFORPACKNINGAR</p> | <p>METALLI</p>  <p>METALL- FORPACKNINGAR</p> | <p>LEGNO</p>  |
| <p>FONTE</p> | <p>OBBLIGATORIA</p> | <p>ETICETTATURA DIGITALE</p> | | |
|  | <p>NO</p> |  | | |

Francia:

LOI no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Art. 17 – impone l'obbligo, per tutti i produttori, importatori e distributori che introducono sul mercato francese prodotti pre-imballati **destinati al consumatore**, di fornire maggiori informazioni sullo smistamento dei rifiuti.

Questo avviene mediante l'apposizione sull'imballaggio di una specifica etichettatura (Logo Triman) che indica che l'imballaggio può essere conferito in raccolta differenziata per essere riciclato.

→ L'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2022

→ Adeguamento fino al 9 settembre 2022

→ Esaurimento scorte fino al 9 marzo 2023


di imballaggi prodotti o importati prima del 9 settembre 2022



Stato dell'arte in UE

Francia:

Oltre al logo Triman vanno indicate anche le modalità di smaltimento dei rifiuti:



- Sono esenti gli imballaggi B2B e delle bevande in vetro;
- Ricorso al digitale SOLO per 2 casistiche:
 1. Imballaggio con superficie del lato più grande $< 10 \text{ cm}^2$ per cui non è fornito alcun altro documento: l'intera marcatura può essere digitalizzata;
 2. Imballaggio con superficie del lato più grande $\leq 20 \text{ cm}^2$: il logo Triman deve comparire obbligatore, mentre le informazioni sullo smaltimento possono figurare su un supporto digitalizzato

Francia:

Il Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 specifica comunque che, in virtù del **mutuo riconoscimento**, è possibile utilizzare altre impostazioni rispetto a quelle stabilite dalla normativa francese, purché siano disciplinate dall'Unione Europea o da un altro Stato membro e a condizione che:

- informino il consumatore che i prodotti sono soggetti alle regole di smistamento;
- indichino le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti;
- le informazioni siano tradotte nella lingua del Paese in cui si commercializza il prodotto.

Germania: 2 categorie di imballaggi

Imballaggi soggetti alla partecipazione a un sistema specifico:

- Imballaggi per la vendita al dettaglio – imballaggi primari che vengono smaltiti dal consumatore finale
- Imballaggi che raggruppano più unità di vendita
- Imballaggi di servizio – destinati a essere riempiti nel punto vendita
- Imballaggi per la spedizione

Imballaggi NON soggetti alla partecipazione a un sistema specifico:

- Imballaggi terziari
- imballaggi riutilizzabili
- Imballaggi per bevande soggetti a cauzione
- Imballaggi per prodotti pericolosi

Germania:

È stata modificata la Legge sugli imballaggi VerpackG, entrata in vigore a luglio 2021, con periodo transitorio fino al 3 luglio 2022.

La legge, pensata per la gestione delle **merci imballate** destinate al consumatore, si applica a **produttori** e **distributori** (con sede in Germania e non) che per primi immettono imballaggi pieni sul territorio tedesco.

Per le aziende estere gli obblighi ricadono su colui che ha la responsabilità legale della merce al momento del passaggio di confine → **ACCORDI!**

Germania:

Per gli imballaggi soggetti alla partecipazione ad un sistema specifico, i produttori sono tenuti a finanziare lo smaltimento e il riciclo degli imballaggi che immettono sul mercato e devono:

- **Registrarsi al portale LUCID** e dichiarare i volumi di imballaggi che si prevedono di introdurre in Germania nell'anno successivo;
- **Stipulare un contratto** con un sistema duale tedesco, che si occuperà del recupero e dello smaltimento degli imballaggi

Germania:

Dal 1° LUGLIO 2022

- Estensione dell'obbligo di registrazione a tutti gli imballaggi presso il portale LUCID:
 - ✓ Imballaggi da servizio
 - ✓ Imballaggio da trasporto
 - ✓ Imballaggi commerciali/industriali (ambito B2B)
 - ✓ Imballaggio da vendita di prodotti da riempimento contenenti sostanze inquinanti
 - ✓ Imballaggi riutilizzabili
 - ✓ Imballaggi per bevande monouso con obbligo di deposito







Obbligo di fornire dichiarazione di partecipazione al sistema:

Tutti i produttori e distributori di imballaggi soggetti agli obblighi legislativi, devono fornire una dichiarazione sulla loro partecipazione al sistema al momento della registrazione o dichiarare che immettono sul mercato solo imballaggi che già partecipano al sistema, ovvero:

- ✓ prima di immettere gli imballaggi sul mercato;
- ✓ in mancanza di dichiarazione, si applica un divieto di distribuzione; questo divieto si applica anche ai marketplace online e ai fornitori di servizi di spedizione;
- ✓ per mezzo di una lettera informale che dichiara il trasferimento anticipato della partecipazione al sistema (imballaggio del servizio), che deve essere presentata solo una volta durante la registrazione.

Stato dell'arte in UE

➔ GERMANIA

|  PLASTICA |  CARTA - CARTONE CARTONI PER BEVANDE |  VETRO |  METALLI |  LEGNO |
|--|---|--|--|--|
|  GELBE TONNE |  PAPIERTONNE |  GLASSTONNE |  GELBE TONNE |  GELBE TONNE |
| FONTE | OBBLIGATORIA | | ETICHETTATURA DIGITALE | |
|  | NO | |  | |

CEPRA srl

Giulia Frabboni
g.frabboni@ceprasrl.it